

REGOLAMENTO VIGENTE

REGOLAMENTO RIFORMATO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 1997

Modificato con Decreto Rettorale n. 127 del 14 gennaio 2010

PARTE I

***ELEZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ATENEO
E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE***

TITOLO I

NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. L'organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale n. 8999 del 25 settembre 1997

Modificato con Decreto Rettorale n. 127 del 14 gennaio 2010

PARTE I

***ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ATENEO
E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE***

TITOLO I

**NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI
DELL'ATENEO**

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. **Ove non diversamente indicato**, l'Organo competente ad indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito **decreto**, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'Albo **Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web**

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. Le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si svolgono in modo contestuale. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti disponibili; nel caso ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive.</p> <p>3. Coloro che risultano fare parte degli organi in oggetto, ai sensi del precedente comma, restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.</p> <p>Art. 2 - Elettorato attivo e passivo</p>	<p>di Ateneo.</p> <p>2. Nel caso in cui l'indizione delle elezioni spetti al Decano e questi si trovi nell'impossibilità di esercitare la sua funzione, questi è sostituito dal professore ordinario più anziano nel ruolo.</p> <p>Art. 2 – Durata del mandato e cessazione anticipata dalla carica</p> <p>1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.</p> <p>2. Se non diversamente indicato, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei requisiti di eleggibilità da parte di un componente di un Organo collegiale, si procede ad elezioni suppletive.</p> <p>3. La rinuncia, le dimissioni, la cessazione dalla qualifica o la perdita dei requisiti di eleggibilità in un Organo monocratico, comportano la decadenza dall'ufficio e l'indizione di nuove elezioni.</p> <p>Art. 3 - Elettorato attivo e passivo</p> <p>1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>1. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.</p> <p>2. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.</p> <p>3. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.</p>	<p>2. L'elettorato attivo e passivo spetta inoltre ai professori o ricercatori di altre università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.</p> <p>3. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del professore o del ricercatore dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.</p> <p>4. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.</p> <p>5. È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.</p> <p>6. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo, per la durata della sanzione, gli studenti ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione o che si trovino cautelativamente sospesi in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a loro carico.</p> <p>7. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale Centrale che deciderà immediatamente sull'ammissione al voto.</p> <p>Art. 5 - Seggi elettorali</p> <p>1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione dei seggi elettorali. Per l'elezione del Rettore il seggio elettorale è unico, per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico sarà costituito, di norma, un seggio per ciascuna facoltà.</p> <p>2. Ogni seggio si compone del presidente, di tre scrutatori, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, e da un segretario scelto tra il personale tecnico amministrativo dell'Università. Il presidente del seggio designa il vice presidente tra gli scrutatori.</p> <p>3. Il seggio opera validamente con la presenza del presidente o del vice presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.</p>	<p>dell'Amministrazione Centrale, e rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale.</p> <p>2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, prima della fine delle votazioni, alla Commissione Elettorale, che decide immediatamente sull'ammissione al voto.</p> <p>Art. 6 – Commissione Elettorale e Seggi elettorali</p> <p>1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'Organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale, ove prevista, e dei seggi elettorali.</p> <p>2. Se non diversamente indicato:</p> <p>a) la Commissione Elettorale si compone del Presidente, scelto tra i docenti, e di quattro componenti rappresentativi del corpo elettorale di cui uno con funzioni di Segretario, scelti tra il personale docente o tecnico amministrativo. Il Presidente della Commissione Elettorale designa il Vice Presidente;</p> <p>b) ogni seggio si compone del Presidente, scelto tra i docenti, e di due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, scelti tra il personale docente o tecnico amministrativo. Il Presidente del seggio designa il Vice Presidente tra gli scrutatori.</p> <p>3. La Commissione Elettorale ed i seggi operano validamente con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>4. Il Rettore fornirà ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio, che non potranno essere in nessun caso in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.</p>	<p>4. Qualora un componente della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale si candidi per un Organo monocratico, questo viene sostituito, fino alla conclusione della procedura elettorale, con un componente supplente della Commissione o del Seggio. Qualora si candidi il Decano, le funzioni che a questo sono attribuite nel procedimento elettorale sono esercitate dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.</p> <p>5. L'Organo competente ad indire le elezioni fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio.</p> <p>Art. 7 – Voto con modalità informatiche</p> <p>1. L'Organo competente ad indire le elezioni può disporre che la votazione si svolga esclusivamente con modalità informatiche, secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>Art. 8 – Incompatibilità e rieleggibilità</p> <p>1. Il regime delle incompatibilità delle cariche e della rieleggibilità è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dall'art. 66 dello Statuto.</p> <p>Art. 9 - Termini</p> <p>1. Qualora un termine previsto nel presente Regolamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale immediatamente successivo.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO II IL RETTORE</p> <p>Art. 6 - Elettorado passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Rettore viene eletto tra i professori ordinari e straordinari dell'Ateneo che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 2. La compatibilità del regime prescelto dal candidato eletto con la carica di Rettore è regolata dall'art. 15, comma 7, dello Statuto. <p>Art. 7 - Elettorado attivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale è composto da tutti i professori ordinari, straordinari, associati e incaricati stabilizzati, dai ricercatori confermati, dagli assistenti di ruolo e dagli incaricati non stabilizzati e dai componenti dei Comitati delle Facoltà di nuova istituzione. L'elettorado attivo spetta altresì agli studenti e al personale tecnico amministrativo che facciano parte dei Consigli di Facoltà, dei Consigli di Corso di laurea o di indirizzo, dei Consigli di diploma universitario, del Senato Accademico e del Consiglio di 	<p>Art. 10 – Limiti numerici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se non diversamente indicato, l'eventuale arrotondamento di limiti numerici avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà. <p style="text-align: center;">TITOLO II IL RETTORE</p> <p>Art. 11 - Elettorado passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Rettore viene eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, in possesso di un alto e documentabile profilo scientifico e di attestata competenza gestionale, che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, e dura in carica per un unico mandato di sei anni accademici, non rinnovabile. 2. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno. <p>Art. 12 - Elettorado attivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale è composto da tutti i docenti, nonché dagli studenti che facciano parte del Consiglio degli Studenti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli delle Strutture di raccordo ove costituite. 2. L'elettorado attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, con voto ponderato nella misura pari al venti per cento del personale medesimo che ha esercitato il diritto di

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Amministrazione.</p> <p>Art. 8 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione del corpo elettorale per una data successiva di non meno di 40 e di non più di 60 giorni dalla pubblicazione del bando, da effettuarsi mediante affissione all'albo dell'Università e contestuale comunicazione scritta al corpo elettorale. 2. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, la convocazione deve essere fissata per una data compresa tra il quarantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si sia verificata. 3. Con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, deve essere: <ol style="list-style-type: none"> a) fissata la data oltre che della prima votazione, anche delle eventuali seconda, terza e quarta votazione; b) nominata la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 membri, rappresentativi dell'intero corpo elettorale, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature. Il Decano, o chi ne fa le veci, provvederà a 	<p>voto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ai fini della validità delle votazioni, il personale tecnico amministrativo è ponderato nella misura pari al venti per cento degli aventi diritto al voto del personale medesimo. <p>Art. 13 – Indizione delle elezioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione nel quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo. 2. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'ufficio, il Decano dispone la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione per una data compresa tra il quarantesimo e il novantesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata. 3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere: <ol style="list-style-type: none"> a) fissata la data oltre che della prima votazione, anche delle eventuali seconda, terza e quarta votazione; in ogni caso tra la prima e la quarta votazione non possono intercorrere più di quindici giorni; b) nominata la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 componenti, rappresentativi dell'intero corpo elettorale, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature. Il Decano designa il Presidente

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>designare il presidente della commissione fra i professori ordinari. Il segretario della commissione sarà designato dal presidente che lo sceglierà fra i membri della Commissione stessa;</p> <p>c) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;</p> <p>d) fissato il termine per il deposito delle candidature che dovrà essere non superiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando;</p> <p>e) convocata l'Assemblea di Ateneo per l'illustrazione pubblica dei programmi dei candidati, nei termini indicati dall'art. 9, comma 4, del presente Regolamento, per una data successiva di non meno di 5 e di non più di 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.</p> <p>4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante comunicazione al corpo elettorale. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.</p> <p>5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del quadriennio.</p> <p>Art. 9 - Presentazione delle candidature</p> <p>1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto corredata da un programma.</p>	<p>della Commissione fra i professori ordinari. Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa;</p> <p>c) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;</p> <p>d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve essere non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;</p> <p>e) convocata l'Assemblea di Ateneo per l'illustrazione pubblica delle candidature, dei programmi ed il dibattito fra i candidati, moderato dal Decano, da tenersi non meno di cinque e non più di quindici giorni prima della data della prima votazione.</p> <p>Art. 14 - Presentazione delle candidature</p> <p>1. La candidatura alla carica di Rettore deve essere presentata per iscritto corredata da un programma e dal curriculum vitae, che include la</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel bando che fissa la convocazione del corpo elettorale, nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>3. Esaurita la fase del controllo, la Commissione dispone l'immediata pubblicazione, mediante affissione all'albo dell'Università e comunicazione scritta al corpo elettorale, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate.</p> <p>4. I candidati, la cui candidatura sia stata dichiarata validamente presentata, avranno la possibilità di illustrare pubblicamente il programma nella Assemblea di Ateneo convocata con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.</p> <p>5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal bando di indizione delle elezioni.</p>	<p>documentazione del profilo scientifico e della competenza gestionale acquisita.</p> <p>2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione controlla che le candidature siano state validamente presentate e ne decreta l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.</p> <p>4. Esaurita la fase del controllo, la Commissione dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.</p> <p>5. I candidati, la cui candidatura sia stata dichiarata validamente presentata, avranno la possibilità di illustrare pubblicamente la candidatura ed il programma nella Assemblea di Ateneo convocata con lo stesso decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>6. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.</p> <p>7. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>6. Il ritiro di ogni candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, che ne dispone l'immediata pubblicazione con affissione all'albo dell'Università e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.</p>	<p>8. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.</p> <p>Art. 15 – Votazioni e proclamazione</p> <p>1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda votazione il Rettore è eletto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti; in terza con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede, in quarta votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.</p> <p>2. Gli eventuali resti sono arrotondati per difetto.</p> <p>3. Nell'ipotesi di candidatura unica, qualora non siano raggiunte le maggioranze previste dal comma 1, il Decano indice nuove elezioni con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione in una data successiva di non meno di sessanta e non più di novanta giorni successivi a quella in cui ha avuto luogo l'ultima votazione con esito negativo.</p> <p>4. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al corpo elettorale mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>della Ricerca ed entra in carica all’inizio dell’anno accademico.</p> <p>5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all’atto della nomina e resta in carica fino al termine dell’anno accademico di compimento del suo sessennio.</p> <p>Art. 16 – Mozione di sfiducia</p> <p>1. Entro i cinque giorni successivi alla approvazione, da parte del Senato Accademico, della proposta di mozione di sfiducia al Rettore, il Decano, con proprio decreto, convoca il corpo elettorale per procedere alla votazione in merito alla mozione medesima. La votazione deve avvenire in una data compresa tra il decimo ed il ventesimo giorno successivo alla convocazione.</p> <p>2. La mozione di sfiducia si considera approvata dal corpo elettorale qualora ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>3. Ai fini della validità della votazione e del computo dei voti validi per l’approvazione della mozione di sfiducia, il personale tecnico amministrativo è ponderato ai sensi dell’art. 12 commi 2 e 3.</p> <p>4. L’approvazione della mozione di sfiducia è causa di immediata cessazione dall’ufficio.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">IL SENATO ACCADEMICO E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">IL SENATO ACCADEMICO</p> <p>Art. 17 - Composizione</p> <p>1. Il Senato Accademico è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> dal Rettore, che lo presiede; <i>b)</i> da sei Direttori di Dipartimento, di cui quattro eletti rispettivamente dal corpo docente afferente a ciascuna delle seguenti quattro macro aree scientifico-disciplinari: <ul style="list-style-type: none"> – scienze giuridiche ed economiche; – scienze umane; – scienze della vita e della salute; – scienze e ingegneria; e due eletti rispettivamente dal corpo docente afferente alle due macro aree scientifico-disciplinari che, al momento dell'indizione delle votazioni, risultino prevalenti in termini di organico del personale docente; <i>c)</i> da tre rappresentanti del personale docente (uno per i professori ordinari, uno per i professori associati e uno per i ricercatori) eletti per ciascuna delle macro aree scientifico-disciplinari; <i>d)</i> da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo; <i>e)</i> da quattro rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, di cui due in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea, uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi laurea magistrale e uno in rappresentanza degli iscritti ai corsi di Dottorato.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 10 - Elezione delle componenti del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Almeno 60 giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, indicate dagli articoli 17 e 20 dello Statuto, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando di cui ordina l'immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture</p>	<p>2. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera b) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo è riservato ai docenti ad essa afferenti e l'elettorato passivo ai soli Direttori dei Dipartimenti afferenti alla rispettiva area. Nelle macro aree scientifico-disciplinari che eleggono due Direttori l'elettore può esprimere due preferenze.</p> <p>3. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera c) si svolgono separatamente per ciascuna macro area scientifico-disciplinare. In ciascuna macro area scientifico-disciplinare, l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai docenti afferenti alla medesima macro area, suddivisi nelle tre categorie di professori ordinari, professori associati e ricercatori. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato indipendentemente dalla durata residua del contratto.</p> <p>4. Le elezioni delle rappresentanze elettive del Senato Accademico si svolgono contemporaneamente, ad eccezione della rappresentanza di cui alla lettera e) del primo comma, il cui rinnovo è disciplinato dal Titolo IX del presente Regolamento.</p> <p>Art. 18 – Indizione delle elezioni</p> <p>1. Novanta giorni prima della scadenza della carica dei componenti elettivi del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto di indizione delle elezioni di cui ordina l'immediata pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>didattiche, di ricerca e di servizio e comunicazione scritta al corpo elettorale; per le elezioni della componente studentesca si fa riferimento all'art. 46 comma 2.</p> <p>2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 30 giorni e di non più di 40 giorni alla pubblicazione del bando.</p> <p>3. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede a: costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 5 del presente Regolamento, indicandone le sedi nonché l'orario di apertura e di chiusura; costituire la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale, indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto della costituzione della Commissione, provvede a designare il Presidente scegliendolo fra i professori ordinari. Il segretario della commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà fra i membri della commissione stessa</p>	<p>2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 75 giorni e di non più di 80 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>3. Fatta eccezione per la componente studentesca il cui rinnovo avviene ogni due anni ai sensi di quanto previsto dal successivo Titolo IX, nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Senato Accademico, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale per la votazione per una data compresa tra il ventesimo ed il trentesimo giorno da quella in cui la cessazione si sia verificata.</p> <p>4. Con il decreto di indizione delle elezioni, il Rettore provvede a:</p> <p>a) costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento, indicandone le sedi, nonché l'orario di apertura e di chiusura;</p> <p>b) costituire la Commissione Elettorale Centrale, composta da non meno di 5 e non più di 7 componenti, rappresentativi dell'intero corpo elettorale e delle macroaree scientifico-disciplinari, indicando l'Ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede; il Rettore, all'atto della costituzione della Commissione, designa il Presidente scegliendolo fra i professori ordinari; il Segretario della Commissione è designato dal Presidente che lo sceglie fra i componenti della Commissione stessa;</p> <p>c) individuare le due macro aree scientifico-disciplinari che, al momento dell'indizione delle votazioni, risultano prevalenti in termini di organico del personale docente;</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 11 - Incompatibilità e rieleggibilità</p> <p>1. Valgono le norme previste dagli articoli 20, comma 4, e 23, commi 1 e 2, dello Statuto.</p>	<p>d) indicare il termine ultimo per il deposito delle candidature che deve coincidere con il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.</p> <p>Art. 19 - Presentazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La candidatura alla carica di componente del Senato Accademico deve essere presentata per iscritto corredata dal curriculum vitae. 2. La candidatura va depositata, nei termini indicati nel decreto di indizione delle elezioni, nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale. 3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed esaurita la fase del controllo, la Commissione dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo, delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate. 4. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni. 5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato dal candidato in ogni momento, mediante atto scritto depositato nell'ufficio della Commissione Elettorale Centrale, che ne dispone l'immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo. <p>Art. 20 – Assenza di candidature o candidature in numero inferiore ai rappresentanti da eleggere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di assenza di candidature o di candidature in numero inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, il Rettore avvia una nuova

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>procedura elettorale con la possibilità di presentazione di nuove candidature, convocando il corpo elettorale per la prima votazione entro i trenta giorni successivi alla data originariamente fissata per la prima votazione.</p> <p>Art. 21 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti del Senato Accademico di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 si procede a nuove elezioni per la sostituzione del relativo componente mediante l'attivazione di una nuova procedura con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 18 e seguenti. 2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 17, subentra il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 62 comma 2 del presente Regolamento. 3. Il componente del Senato Accademico che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, deve produrre le eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dall'ultima assenza. Decorso inutilmente detto termine o qualora le giustificazioni addotte non risultassero idonee, il Rettore dispone, con proprio decreto, la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi. <p>Art. 22 – Proclamazione degli eletti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>2. Gli eletti entrano a far parte del Senato Accademico con l'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Senato Accademico immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO IV IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Art. 23 – Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal Rettore che lo presiede; b) da cinque componenti interni all'Ateneo; c) da tre componenti non appartenenti ai ruoli universitari a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico; d) da due rappresentanti degli studenti eletti dall'intero corpo studentesco, come disciplinato dal Titolo IX del presente Regolamento. <p>Art. 24 – Avvio della procedura</p> <p>1. Il primo giorno dell'anno accademico di inizio del mandato, il Senato Accademico, su convocazione del Rettore, si riunisce per approvare il testo dell'avviso pubblico di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo e</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>costituisce la Commissione per la valutazione delle candidature a componente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Il procedimento per la individuazione dei componenti ha avvio con la pubblicazione dell'avviso mediante affissione all'Albo Ufficiale ed inserimento nella home page del sito web di Ateneo.</p> <p>3. L'avviso di cui al precedente comma viene emanato con decreto del Rettore, il giorno successivo alla approvazione da parte del Senato Accademico.</p> <p>4. Il pubblico avviso contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'oggetto dell'incarico e l'eventuale indennità; b. il termine ultimo entro il quale devono essere presentate le candidature, che non può essere inferiore a 7 né superiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso; c. il profilo richiesto, che deve prevedere che il candidato possieda una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; per i componenti esterni, la comprovata competenza deve consistere in esperienza professionale qualificata in amministrazioni pubbliche o private rappresentative di importanti realtà istituzionali, culturali, produttive ed economiche e in una riconosciuta alta qualificazione scientifica a livello internazionale; d. l'indicazione che, ai sensi dell'art. 20 comma 4 dello Statuto, i consiglieri che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 26 comma 3 del presente Regolamento.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>Art. 25 – Commissione per la valutazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione è costituita dal Rettore, che la presiede, e da otto componenti almeno la metà dei quali esperti esterni al Senato. La designazione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, nonché garantendo l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie. 2. Il Segretario della Commissione viene designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa. <p>Art. 26 – Dimissioni o anticipata cessazione dalla carica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 23, il Senato Accademico procede alla sostituzione mediante l'attivazione di una nuova procedura con le stesse modalità indicate nei precedenti articoli 24 e 25, nominando una nuova Commissione per la valutazione delle candidature. 2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 23, subentra il primo dei non eletti ai sensi dell'art. 62 comma 2 del presente Regolamento. 3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, deve produrre le eventuali giustificazioni entro e non oltre cinque giorni dall'ultima assenza. Decorso inutilmente detto termine o qualora le giustificazioni addotte non risultassero idonee, il Rettore dispone, con proprio decreto,

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>la decadenza del componente dalla carica e si avviano le procedure di cui ai precedenti commi. L'assenza si intende giustificata solo in caso di eventi straordinari o imprevedibili.</p> <p>Art. 27 – Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro 7 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione trasmette ai componenti del Senato Accademico una relazione con le valutazioni espresse sulle candidature pervenute; il Senato Accademico, convocato dal Rettore per una data compresa fra il quinto ed il settimo giorno successivo alla data di trasmissione della relazione, esamina la relazione della Commissione e con deliberazione motivata, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 23 comma 1 lettere b) e c) dello Statuto, garantendo per i candidati interni, l'equilibrio tra le macro aree disciplinari e le componenti universitarie. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica immediatamente. 3. Nel caso di nomina conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, il consigliere entra in carica immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri componenti.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO IV IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ</p> <p>Art. 12 - Elettorado passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Preside della Facoltà viene eletto tra i professori ordinari e straordinari, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 2. La compatibilità del regime prescelto dal candidato eletto con la carica di Preside è regolata dall'art. 28, comma 4, dello Statuto. <p>Art. 13 - Elettorado attivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Facoltà nella composizione prevista dall'art. 29, comma 1, dello Statuto. <p>Art. 14 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Preside in carica il Decano dei professori ordinari e straordinari della Facoltà o, in caso di suo impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Facoltà per procedere all'elezione del Preside 	<p style="text-align: center;">TITOLO V DIPARTIMENTI</p> <p style="text-align: center;">CAPO I IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</p> <p>Art. 28 – Elettorado passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico, afferenti al Dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorado passivo è esteso ai professori associati, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico. L'elettorado passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. <p>Art. 29 – Elettorado attivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. <p>Art. 30 – Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Centotrenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e, nel caso di nuovo Dipartimento, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento, con proprio decreto, indice le elezioni e dispone la convocazione del corpo

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>per il successivo triennio. La seduta del Consiglio, per la prima votazione, deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 giorni e non più di 30 giorni dall'invio, a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date delle eventuali seconda e terza votazione.</p> <p>2. In caso di dimissione del Preside o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio di Facoltà o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p>	<p>elettorale per la prima votazione nel venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all'Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale.</p> <p>2. In caso di dimissione del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale per la prima votazione deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio di Dipartimento o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p> <p>3. Con il decreto di indizione delle elezioni, deve essere:</p> <p>a) fissata la data e l'orario della prima votazione e delle eventuali successive seconda e terza votazione; tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di 10 giorni;</p> <p>b) nominata la Commissione Elettorale, che deve essere costituita dal Decano, con funzioni di Presidente, e da due scrutatori, designati dal Decano stesso tra i componenti del Consiglio di Dipartimento, ed indicato l'ufficio della medesima presso il quale dovrà essere effettuato il deposito delle candidature;</p> <p>c) costituito il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio, nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;</p> <p>d) fissato il termine ultimo per il deposito delle candidature che dovrà essere non inferiore a 8 giorni e non superiore a 14 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni;</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 15 - Commissione elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La commissione elettorale per l'elezione del Preside è costituita dal Decano, o da chi lo sostituisce, con funzioni di Presidente, e da due scrutatori, designati dal Decano stesso tra i componenti del Consiglio di Facoltà che non risultino candidati all'elezione. 2. È compito della commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto. La commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva. <p>Art. 16 - Presentazione candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature all'elezione di Preside devono essere presentate al Presidente della commissione elettorale almeno 15 giorni prima della I votazione. Altre candidature possono essere presentate nei primi due giorni successivi alla prima votazione. In ogni caso il Presidente della commissione elettorale renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione all'albo della Facoltà. 2. Può essere altresì convocata l'Assemblea di Facoltà per l'illustrazione pubblica dei programmi dei candidati. 	<p>e) convocata una seduta del Consiglio di Dipartimento, da tenersi non meno di 3 e non più di 10 giorni prima della data della prima votazione, nel corso della quale avviene la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione, nonché il dibattito fra i candidati moderato dal medesimo Decano.</p> <p>Art. 31 - Commissione elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva. <p>Art. 32 - Presentazione candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La candidatura all'elezione di Direttore deve essere corredata da un programma e dal curriculum vitae, che include la documentazione del profilo scientifico del candidato. 2. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed esaurita la fase del controllo, il Presidente della Commissione Elettorale rende immediatamente noto, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web del Dipartimento, l'elenco delle candidature che siano state dichiarate validamente presentate.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 17 - Votazioni</p> <p>1. Le votazioni avverranno secondo le modalità stabilite dall'art. 28, comma 3, dello Statuto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno passare almeno 4 e non più di 7 giorni, tra la seconda e la terza non più di due.</p> <p>2. Saranno considerati nulli i voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati.</p> <p>Art. 18 - Proclamazione dell'eletto e nomina</p> <p>1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della commissione elettorale che ne darà immediata comunicazione al Rettore.</p>	<p>3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.</p> <p>Art. 33 - Votazioni</p> <p>1. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.</p> <p>2. Nel caso di assenza di candidature da parte di professori ordinari di ruolo o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, il Decano avvia immediatamente una nuova procedura elettorale, con la medesima tempistica di cui agli artt. 30 e seguenti, con la possibilità di presentazione di nuove candidature anche da parte dei professori associati.</p> <p>Art. 34 - Proclamazione dell'eletto e nomina</p> <p>1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della Commissione Elettorale, nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore, che ne darà notizia al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V LA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ <i>(Abrogato con Decreto Rettoriale n. 127 del 14 gennaio 2010)</i></p> <p>Art. 19 - Elettorado passivo <i>(Abrogato con Decreto Rettoriale n. 127 del 14 gennaio 2010)</i></p> <p>Art. 20 - Elettorado attivo <i>(Abrogato con Decreto Rettoriale n. 127 del 14 gennaio 2010)</i></p> <p>Art. 21 - Durata della carica</p>	<p>2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.</p> <p>Art. 35 - Incompatibilità</p> <p>1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di Struttura di Raccordo e componente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO</p> <p>Art. 36 – Composizione</p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal Direttore, che lo convoca e lo presiede; b) dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, che vi afferiscono; c) dal Segretario di Dipartimento, con funzioni di verbalizzazione; d) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico amministrativo pari a un terzo del medesimo personale e, comunque, non superiore al 15% dei professori di ruolo e dei ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 25 - Proclamazione degli eletti <i>(Abrogato con Decreto Rettorale n. 127 del 14 gennaio 2010)</i></p>	<p>Nel caso ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.</p> <p>3. Nel caso di istituzione di un nuovo Dipartimento, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso in una data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.</p> <p>Art. 39 - Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio anche a tempo determinato e, in caso di ulteriore parità, colui che ha maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>2. Gli eletti entrano a far parte del Consiglio di Dipartimento con l'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Consiglio di Dipartimento immediatamente e la data di scadenza del suo mandato coincide con quella del mandato degli altri rappresentanti.</p> <p>Art. 40 – Durata della carica</p> <p>1. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica per tre anni accademici.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO VI IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA</p> <p>Art. 26 - Elettorado passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea viene eletto tra i professori ordinari e straordinari, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. 2. La compatibilità del regime prescelto dal candidato eletto con la carica di Presidente del Consiglio di Corso di laurea è regolata dalle norme previste dall'art. 28, comma 4, dello Statuto. <p>Art. 27 - Elettorado attivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Corso di laurea nella composizione prevista dall'art. 31, comma 3, prima parte, dello Statuto. <p>Art. 28 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente del Consiglio di Corso di laurea in carica il Decano dei professori ordinari e straordinari del Corso di laurea o, in caso di suo impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Corso di laurea per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. La seduta del Consiglio, per la prima votazione, deve essere 	<p style="text-align: center;">TITOLO VI STRUTTURE DI RACCORDO</p> <p style="text-align: center;">CAPO I IL PRESIDENTE DELLA STRUTTURA DI RACCORDO</p> <p>Art. 41 – Elettorado attivo e passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente della Struttura di Raccordo viene eletto dai componenti del Consiglio della Struttura di Raccordo tra i professori ordinari che fanno parte della stessa, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. <p>Art. 42 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il primo giorno immediatamente successivo alla scadenza del mandato del Presidente della Struttura di Raccordo in carica e, nel caso di nuova Struttura di Raccordo, entro 15 giorni dall'attivazione, il Decano dei professori ordinari del Consiglio della Struttura di Raccordo, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Struttura per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio. La seduta del

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>convocata per una data successiva di non meno di 15 giorni e non più di 30 giorni dall'invio, a tutti i componenti del Consiglio di Corso di laurea, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date delle eventuali seconda e terza votazione.</p> <p>2. In caso di dimissione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio di Corso di laurea o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p> <p>Art. 29 - Commissione elettorale</p> <p>1. La commissione elettorale per l'elezione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea è costituita dal Decano, o da chi lo sostituisce, con funzioni di Presidente, e da due scrutatori, designati dal Decano stesso tra i componenti del Consiglio di Corso di laurea che non risultino candidati all'elezione.</p> <p>2. È compito della commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto. La commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.</p> <p>Art. 30 - Presentazione candidature</p> <p>1. Le candidature all'elezione di Presidente del Consiglio di Corso di laurea devono essere presentate, al Presidente della commissione elettorale, almeno 15 giorni prima della prima votazione. Altre candidature possono essere</p>	<p>Consiglio, per la prima votazione, deve essere convocata per una data successiva di non meno di 7 giorni e non più di 15 giorni dall'invio, anche a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date delle eventuali seconda e terza votazione.</p> <p>2. In caso di dimissione del Presidente della Struttura di Raccordo o di anticipata cessazione dalla carica per altre ragioni la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Struttura o dalla cessazione dalla carica per altre.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>presentate nei primi due giorni successivi alla prima votazione. In ogni caso il Presidente della commissione elettorale renderà subito noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione all'albo della Facoltà.</p> <p>2. Può essere altresì convocata l'Assemblea di Corso di laurea per l'illustrazione pubblica dei programmi dei candidati.</p> <p>Art. 31 - Votazioni</p> <p>1. Le votazioni avverranno secondo le stesse modalità stabilite dall'art. 28, comma 3, dello Statuto. Tra la prima e la seconda votazione dovranno passare almeno 4 e non più di 7 giorni, tra la seconda e la terza non più di due.</p> <p>2. Saranno considerati nulli i voti espressi per nominativi non contenuti nell'elenco dei candidati.</p> <p>Art. 32 - Proclamazione dell'eletto e nomina</p> <p>1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della commissione elettorale che ne darà immediata comunicazione al Rettore.</p> <p>2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore, che ne darà notizia al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente del Consiglio di Corso di laurea assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del</p>	<p>Art. 43 - Votazioni</p> <p>1. Il Presidente è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.</p> <p>Art. 44 - Proclamazione dell'eletto e nomina</p> <p>1. Colui che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Presidente della Commissione Elettorale, nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.</p> <p>2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Struttura di Raccordo assume la carica all'atto della nomina rettorale e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>triennio.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;">LA COMPONENTE ELETTIVA DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA</p> <p>Art. 33 - Elettorato passivo</p> <p>1. I rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo, il cui numero è stabilito ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello Statuto, vengono eletti tra i ricercatori ed assistenti afferenti al Corso di laurea; il rappresentante dei funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati) viene eletto tra i funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati) afferenti alla Facoltà, il rappresentante del personale tecnico amministrativo viene eletto tra il personale tecnico amministrativo, con l'esclusione dei funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati), afferenti alla Facoltà.</p> <p>Art. 34 - Elettorato attivo</p> <p>1. Il corpo elettorale per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori ed assistenti di ruolo è composto da tutti i ricercatori ed assistenti afferenti al Corso di laurea, per l'elezione del rappresentante dei funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati) da tutti i funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati) afferenti alla Facoltà, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo da tutto il personale tecnico amministrativo, con l'esclusione dei funzionari e collaboratori tecnici (ex tecnici laureati), afferenti alla Facoltà.</p>	<p>triennio.</p> <p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO DELLA STRUTTURA DI RACCORDO</p> <p>Art. 45 – Composizione</p> <p>1. Il Consiglio della Struttura di Raccordo è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) dal Presidente;</i> <i>b) dai Direttori dei Dipartimenti interessati;</i> <i>c) dai Presidenti dei Collegi Didattici;</i> <i>d) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti del Consiglio e, comunque, non inferiore a due.</i> <p>2. L'elezione della rappresentanza di cui alla lettera d) del precedente comma è disciplinata dal Titolo IX del presente Regolamento.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 35 - Durata della carica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le componenti elettive del Consiglio di Corso di laurea durano in carica per tre anni accademici. 2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti il Presidente del Consiglio di Corso di laurea procederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive. 3. Se a seguito di variazioni nel corso del triennio il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo risulti inferiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori ordinari e associati si procederà all'integrazione secondo le modalità previste nel comma precedente. <p>Art. 36 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive il Presidente del Corso di laurea dispone la convocazione del corpo elettorale. Le votazioni devono essere convocate per una data successiva di non meno di 15 giorni e non più di 30 giorni dall'invio, a tutti gli aventi diritto al voto, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione il Presidente del Consiglio di Corso di laurea indicherà il numero dei rappresentanti da eleggere, secondo le disposizioni dell'art. 31, comma 3, dello Statuto. 	

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 37 - Commissione elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea nomina una commissione elettorale di 3 o 5 persone, a seconda del numero degli elettori, scelte tra i componenti della Facoltà. Le funzioni di Presidente della commissione elettorale vengono svolte da un professore ordinario o straordinario. 2. È compito della commissione elettorale, tramite le strutture dell'amministrazione centrale, compilare le liste elettorali, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto. La commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva. 3. Nel caso di scadenza contestuale con le componenti elettive del Consiglio di Facoltà, previo accordo con il Preside, il Presidente del Consiglio di Corso di laurea può affidare le incombenze elettorali alla commissione elettorale nominata dal Preside. <p>Art. 38 - Votazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascun elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. <p>Art. 39 - Proclamazione degli eletti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente della commissione elettorale darà immediata comunicazione dei 	

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>risultati elettorali al Presidente del Consiglio del Corso di laurea.</p> <p>2. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio di Corso di laurea con l'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente ai motivi previsti dai comma 2 e 3 dell'art. 35 del presente Regolamento, l'eletto entrerà a far parte del Consiglio di Corso di laurea immediatamente e la sua scadenza coinciderà con quella degli altri rappresentanti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VIII CONSIGLI DI CORSO DI DIPLOMA</p> <p>Art. 40 - Presidente e componente elettiva del Consiglio di Corso di diploma</p> <p>1. Per l'elezione del Presidente e della componente elettiva del Consiglio di Corso di diploma valgono, quando applicabili, le stesse norme previste dai titoli VI e VII del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III STRUTTURA DI RACCORDO DI MEDICINA E CHIRURGIA</p> <p>Art. 46 – Elezione del Presidente</p> <p>1. Il Presidente della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia viene eletto tra i professori ordinari incardinati nei Dipartimenti afferenti alla macro area scienze della vita e della salute che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.</p> <p>2. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.</p> <p>3. Per l'elezione del Presidente della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia valgono, quando applicabili, le stesse norme previste dal Titolo VI – Capo I “Presidente della Struttura di Raccordo” del presente Regolamento.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>Art. 47 – Composizione del Consiglio</p> <p>1. La composizione del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente; b) i Direttori dei Dipartimenti che abbiano concorso alla sua attivazione; c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati pari al 15% dei componenti il Consiglio della Struttura di Raccordo; d) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area medica, eletto dagli stessi; e) un rappresentante dei Direttori delle scuole di specializzazione di area chirurgica, eletto dagli stessi; f) un rappresentante dei Direttori delle scuole di Specializzazione dell'area dei servizi, eletto dagli stessi; g) i Presidenti dei Collegi Didattici dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria; h) i Presidenti dei primi tre collegi didattici degli altri corsi di laurea afferenti alla Struttura per numerosità di iscritti; i) un rappresentante dei Professori Associati ed un rappresentante dei Ricercatori per ciascuno dei Dipartimenti che abbiano concorso alla attivazione della Struttura, eletti ciascuno nella propria categoria.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>Art. 48 - Elezione delle componenti del Consiglio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Decano dei professori ordinari della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia, almeno 90 giorni prima della scadenza della rappresentanza elettiva di cui al precedente articolo 47 lettera i), dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto; l'elezione della componente studentesca avviene contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche come disciplinata dal Titolo IX del presente Regolamento. 2. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta per una data successiva di non meno di 15 giorni e di non più di 30 giorni alla emanazione del decreto. 3. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Decano della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Struttura o dalla cessazione dalla carica per altre cause. 4. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Decano provvede a: <ol style="list-style-type: none"> a. costituire i seggi elettorali, in conformità all'art. 6 del presente Regolamento, indicandone le sedi, nonché l'orario di apertura e di chiusura; b. costituire la Commissione Elettorale composta dal Decano, con funzioni di Presidente, e da non meno di 2 e non più di 4 componenti rappresentativi dell'intero corpo elettorale, indicando l'ufficio in cui

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>ha la propria sede; Il Segretario della Commissione è designato dal Presidente fra i componenti della Commissione stessa.</p> <p>5. È compito della Commissione Elettorale compilare le liste elettorali, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto. La Commissione ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibera in via definitiva.</p> <p>Art. 49 - Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>2. Gli eletti entrano a far parte del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia con l'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra a far parte del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia immediatamente e la scadenza del suo mandato coincide con quella degli altri rappresentanti.</p> <p>Art. 50 - Durata della carica</p> <p>1. Le rappresentanze elettive del Consiglio della Struttura di Raccordo di Medicina e Chirurgia durano in carica tre anni accademici, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica un biennio accademico.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p style="text-align: center;">TITOLO VII COLLEGI DIDATTICI</p> <p style="text-align: center;">CAPO I IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO</p> <p>Art. 51 - Elettorado attivo e passivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Presidente del Collegio Didattico viene eletto tra i professori ordinari di ruolo dello stesso, afferenti al Dipartimento che ha istituito il Collegio o ad uno dei Dipartimenti della Struttura di Raccordo che ha istituito il Collegio. Nel caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, l'elettorado passivo è esteso ai professori associati. L'elettorado passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento. 2. L'elettorado attivo è attribuito a tutti i componenti del Collegio Didattico. 3. Il Presidente del Collegio Didattico dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. <p>Art. 52 – Procedura elettorale e nomina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Decano dei professori di ruolo del Collegio Didattico convoca un'assemblea straordinaria del Collegio Didattico per una data non inferiore a 60 e non superiore a 75 giorni dalla data di convocazione

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio e designa due scrutatori tra i componenti del Collegio Didattico che non risultino candidati. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista. 3. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione, assoluta dei votanti in seconda votazione, ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero più alto di consensi) viene proclamato eletto dal Decano, che trasmette l'esito al Rettore per il decreto di nomina. Il candidato eletto assume la carica all'inizio dell'anno accademico. 4. In caso di dimissione del Presidente del Collegio Didattico, di anticipata cessazione dalla carica o di Collegio Didattico di nuova attivazione, la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate ai commi precedenti, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. 5. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente del Collegio Didattico assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del suo triennio.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p style="text-align: center;">CAPO II IL COLLEGIO DIDATTICO</p> <p>Art. 53 – Composizione e modalità di elezione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciascun corso di studio deve afferire ad un Collegio Didattico; ad un Collegio Didattico possono afferire più corsi di studio. 2. Il Collegio Didattico è composto dai docenti del/i corso/i di studio, da tre rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea nei collegi fino a mille iscritti, da cinque rappresentanti oltre i mille iscritti e fino ai duemila e da sette rappresentanti oltre i duemila iscritti. 3. I docenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo partecipano alle sedute del Collegio Didattico con voto consultivo e non sono computati ai fini della determinazione del numero legale della seduta. 4. L’elezione della rappresentanza degli studenti è disciplinata dal Titolo IX del presente Regolamento. 5. In attesa dello svolgimento delle elezioni studentesche per il biennio successivo, la rappresentanza degli studenti nei Collegi Didattici di nuova istituzione è attribuita ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento o della Struttura di Raccordo che ha istituito il Collegio, ad eccezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO IX SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>Art. 41 - Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il direttore della scuola di specializzazione è eletto tra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni e può essere eletto più di due volte consecutive. 2. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola. 3. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il decano dei professori di ruolo della scuola di specializzazione convoca un'assemblea straordinaria del consiglio della scuola per una data non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dalla data di convocazione per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio. 4. Il decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e designerà due scrutatori tra i membri del consiglio che 	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p style="text-align: center;">CAPO I IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>Art. 54 – Ambito di applicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Scuola di specializzazione per le professioni legali resta regolata dalla speciale disciplina vigente in materia. <p>Art. 55 - Elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore della scuola di specializzazione è eletto tra i professori ordinari di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni e non può essere eletto più di due volte consecutive. In caso di indisponibilità dei professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo per la direzione della Scuola spetta anche ai professori associati. 2. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola. 3. Per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione valgono le stesse norme previste dall'art. 52 e seguenti del presente Regolamento in materia di elezione del Presidente del Collegio Didattico.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>non risultino candidati. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni in caso che non si raggiunga la maggioranza prevista.</p> <p>5. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prevista dei voti (assoluta degli aventi diritto in prima votazione, assoluta dei presenti in seconda votazione, ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il numero più alto di consensi) viene proclamato eletto dal decano che trasmetterà l'esito al rettore per il decreto di nomina. Il candidato eletto assume la carica all'inizio dell'anno accademico.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO X DIPARTIMENTI</p> <p>Art. 42 - Elezione del Direttore di Dipartimento</p> <p>1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo afferenti al Dipartimento. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.</p> <p>2. L'elettorato attivo è attribuito ai componenti il Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dall'art. 35, comma 1, dello Statuto.</p> <p>3. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, Preside di Facoltà, membro del Consiglio di Amministrazione. La compatibilità del regime prescelto dal candidato eletto è regolata dalle norme previste dall'art. 34, comma 3, dello Statuto.</p> <p>4. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica e nel caso di nuovo dipartimento entro 15 giorni dall'attivazione, il decano dei professori ordinari del dipartimento dispone la convocazione straordinaria del consiglio di dipartimento per procedere alla elezione del direttore per il</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE</p> <p>Art. 56 – Composizione</p> <p>1. Il Consiglio della Scuola è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal Direttore; b) da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e comunque da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo; c) dai docenti a contratto; d) da tre rappresentanti degli specializzandi. <p>2. Per docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente comma si intendono tutti i docenti i quali, secondo la legislazione vigente, sono componenti di diritto del Consiglio della Scuola.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>successivo triennio. La seduta del consiglio, per la prima votazione, deve essere convocata per una data successiva di non meno di 15 giorni e non più di 30 giorni dall'invio, a tutti i componenti del consiglio di dipartimento, della lettera di convocazione. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicate anche le date o gli orari delle eventuali successive votazioni ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto; tra la prima e la terza votazione non possono intercorrere più di 7 giorni. In caso di anticipata cessazione dalla carica la convocazione della seduta straordinaria deve essere disposta con le medesime modalità.</p> <p>5. Il decano dei professori ordinari del dipartimento nomina, tra i componenti del Dipartimento, una commissione elettorale che, da lui presieduta, avrà il compito di organizzare il seggio elettorale, sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare gli eventuali ricorsi.</p> <p>6. Il decano convoca una seduta del consiglio da tenersi almeno una settimana prima della elezioni nel corso della quale avverrà la presentazione delle eventuali candidature e dei programmi per la direzione.</p> <p>7. Il candidato che avrà ottenuto la prescritta maggioranza (maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione, ballottaggio tra i candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti) viene proclamato eletto dal decano dei professori ordinari del dipartimento che ha il compito di comunicare i risultati al Rettore per il decreto di nomina.</p> <p>Art. 43 - La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento</p> <p>1. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari ad un quinto del numero dei professori di ruolo e fuori</p>	<p>Art. 57 – Elettorato attivo e passivo</p> <p>1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 56 lettera d) spetta a tutti gli specializzandi della Scuola di Specializzazione.</p> <p>Art. 58 – Convocazione del corpo elettorale e votazioni</p> <p>1. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti degli specializzandi il Direttore della Scuola convoca, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, una Assemblea Straordinaria degli Specializzandi della Scuola per procedere alla elezione dei loro rappresentanti per il successivo triennio. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea, il Direttore della Scuola provvede alla designazione di due scrutatori, scelti tra i componenti del Consiglio della Scuola che non hanno l'elettorato attivo.</p> <p>2. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti, il Direttore della Scuola procede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso in cui ciò non sia possibile si procede ad elezioni suppletive. La convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al Consiglio della Scuola o dalla cessazione dalla carica per altre cause.</p> <p>3. Nel caso di istituzione di una nuova Scuola di Specializzazione, il Decano della Scuola convoca l'Assemblea Straordinaria degli Specializzandi della Scuola per procedere alla elezione dei loro rappresentanti in una</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, ad eccezione del Segretario di Dipartimento. I rappresentanti durano in carica tre anni.</p> <p>2. La rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo, è costituita da tre studenti. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi. I rappresentanti durano in carica due anni.</p> <p>3. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo il Direttore di Dipartimento convoca, tramite lettera, per una data non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, una Assemblea Straordinaria del personale tecnico amministrativo del Dipartimento per procedere alla elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. Nel caso di nuovo dipartimento la convocazione viene effettuata dal decano dei professori ordinari del dipartimento in una data che precede di almeno 7 giorni l'elezione del direttore. Nel provvedimento di convocazione di tale Assemblea il Direttore di Dipartimento deve indicare il numero di rappresentanti da eleggere e provvedere alla designazione di uno scrutatore, scelto tra i membri del consiglio che non partecipano alle elezioni, che si affianchi al Segretario di Dipartimento e a lui stesso nello svolgimento delle operazioni di voto.</p> <p>4. Ciascun elettore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere.</p> <p>5. Le stesse procedure dei commi 3 e 4 del presente articolo si applicano per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato.</p> <p>6. Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di uno dei</p>	<p>data anteriore di almeno 7 giorni alla prima votazione per l'elezione del Direttore.</p> <p>Art. 59 - Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto colui che ha maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>2. Gli eletti entreranno a far parte del Consiglio della Scuola con l'inizio dell'anno accademico.</p> <p>3. Nel caso di elezione conseguente a dimissioni o anticipata cessazione dalla carica, l'eletto entra immediatamente a far parte del Consiglio della Scuola e il suo mandato scade in coincidenza con quello degli altri rappresentanti.</p> <p>Art. 60 – Durata della carica</p> <p>1. I rappresentanti degli specializzandi durano in carica tre anni accademici.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>rappresentanti il Direttore di Dipartimento procederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute. Nel caso ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive.</p> <p>7. Se a seguito di variazioni nel corso del triennio il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo risulti inferiore di oltre il 10% alla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori afferenti al Dipartimento si procederà all'integrazione secondo le modalità previste nel comma precedente.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO XI</p> <p style="text-align: center;">NORME PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE</p> <p>Art. 44 - Composizione delle rappresentanze degli studenti ed elettorato</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI</p> <p>Art. 61 – Definizione, composizione ed elettorato delle rappresentanze degli studenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli studenti dell'Università di Verona eleggono le proprie rappresentanze nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Struttura di Raccordo, Collegio Didattico, Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario e Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. 2. La rappresentanza nel Senato Accademico è composta da un numero di studenti pari a quattro così suddivisi: <ol style="list-style-type: none"> a) due rappresentanti eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<ol style="list-style-type: none"> 1. La rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione è composta da un numero di studenti pari ad un decimo del numero complessivo dei componenti il Consiglio ed è eletta da tutti gli iscritti all'Ateneo. 2. La rappresentanza elettiva nel Consiglio degli Studenti è composta da tre studenti per ciascuna Facoltà, aumentati di una unità ogni mille iscritti, o frazione superiore a 500, oltre i tremila. Viene eletta dagli iscritti alle singole Facoltà compresi gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario. 3. La rappresentanza nei Consigli di Facoltà è composta da cinque studenti, nelle Facoltà con meno di duemila iscritti, e da sette studenti nelle Facoltà con più di duemila iscritti. Viene eletta dagli iscritti alle singole Facoltà compresi gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario. 4. La rappresentanza nei Consigli di Corso di laurea o di diploma è composta da tre studenti, nei Corsi di laurea o di diploma con meno di duemila iscritti, e da cinque studenti nei Corsi di laurea o di diploma con più di duemila iscritti. Viene eletta dagli iscritti ai singoli Corsi di laurea o di diploma. 	<p>laurea, nel loro ambito;</p> <p>b) un rappresentante eletto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, nel loro ambito;</p> <p>c) un rappresentante eletto da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nel loro ambito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione è composta da due studenti ed è eletta dall'intero corpo studentesco. 4. La rappresentanza elettiva nel Consiglio degli Studenti è composta da: <ol style="list-style-type: none"> a) uno studente per ciascun Dipartimento eletto dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale gestiti dagli stessi, nel loro ambito; tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila; b) uno studente eletto dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale coordinati da ciascuna struttura di raccordo, nel loro ambito; tale numero viene aumentato di una unità su mille iscritti oltre i tremila; c) quattro studenti iscritti ai corsi di dottorato eletti nel loro ambito. 5. La rappresentanza nei Consigli di Dipartimento è composta da: <ol style="list-style-type: none"> a) tre studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, nel loro ambito; b) uno studente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nel loro ambito. 6. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio della Struttura di Raccordo, eletta dagli iscritti ai corsi di studio da essa coordinati, è pari al 15% dei componenti del rispettivo Consiglio e, comunque, non inferiore a due.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>5. Possono essere eletti per non più di due volte consecutive, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli di Facoltà, gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti politici.</p> <p>Art. 45 - Durata della carica</p> <p>1. Le rappresentanze degli studenti in tutti gli organi di governo e nelle strutture didattiche durano in carica due anni accademici.</p>	<p>7. La rappresentanza degli studenti nei Collegi Didattici istituiti all'interno di un Dipartimento o di una Struttura di Raccordo è pari a tre studenti nei Collegi fino a mille iscritti, cinque studenti oltre i mille iscritti e fino ai duemila e sette studenti oltre i duemila iscritti. Detta rappresentanza viene eletta dagli iscritti ai corsi di studio coordinati dai singoli collegi, nel loro ambito.</p> <p>8. La rappresentanza elettiva nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario è composta da due studenti eletti dall'intero corpo studentesco.</p> <p>9. La rappresentanza elettiva nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività è composta da due studenti eletti dall'intero corpo studentesco.</p> <p>10. Possono essere eletti per non più di due volte consecutive gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo, che godano dei diritti politici.</p> <p>Art. 62 - Durata della carica, dimissioni e anticipata cessazione</p> <p>1 I rappresentanti degli studenti di cui al precedente articolo 61 durano in carica due anni accademici.</p> <p>2 Nel caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica di un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti candidatosi per il medesimo Organo ed appartenente alla medesima lista studentesca del componente da sostituire. In caso di esaurimento dei nominativi compresi nella lista il seggio rimane vacante.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 46 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono indette, contestualmente per tutti gli organi di governo e le strutture didattiche, ogni due anni dal Rettore sentito il Consiglio degli Studenti. 2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni deve essere pubblicato, a mezzo di manifesti da affiggere presso tutte le Facoltà, almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. 3. Il decreto rettorale, in conformità con lo Statuto ed il presente Regolamento, indica: le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna votazione; i requisiti richiesti per l'esercizio di voto; le modalità e la scadenza di presentazione delle liste ed i requisiti richiesti; il numero complessivo degli studenti iscritti all'Ateneo, a ciascuna facoltà, corso di laurea e corso di diploma; il numero di preferenze che possono esprimersi per ciascuna elezione; la composizione e la sede della commissione elettorale; la sede dell'ufficio elettorale; il calendario delle votazioni. <p>Art. 47 - Commissione elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale il Rettore provvede alla costituzione della Commissione Elettorale alla quale spettano la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che siano attribuiti dal presente Regolamento. 	<p>Art. 63 - Convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti di cui all'art. 61 sono indette contestualmente, ogni due anni dal Rettore sentito il Consiglio degli Studenti. 2. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo, nonché mediante affissione di manifesti presso tutti i Dipartimenti e tutte le Strutture di Raccordo, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. 3. Il decreto rettorale, in conformità con lo Statuto ed il presente Regolamento, indica: le rappresentanze per le quali si vota; il numero degli eligendi per ciascuna votazione; i requisiti richiesti per l'esercizio di voto; le modalità e la scadenza di presentazione delle liste ed i requisiti richiesti; il numero complessivo degli studenti iscritti all'Ateneo suddivisi per Dipartimento, Struttura di Raccordo, Collegio Didattico, corso di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca; il numero di preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione; la composizione e la sede della Commissione Elettorale Centrale; la sede dell'Ufficio Elettorale; il calendario delle votazioni. <p>Art. 64 - Commissione Elettorale Centrale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che siano attribuiti dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. La Commissione Elettorale è costituita da non meno di cinque e non più di sette membri scelti tra professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione è presieduta da un professore ordinario o straordinario designato, all'atto della costituzione della Commissione stessa, dal Rettore. Il vicepresidente e il segretario della Commissione, di norma rispettivamente il più anziano e il più giovane di ruolo, sono scelti dal Presidente tra i componenti della Commissione.</p> <p>4. La Commissione Elettorale si avvale dell'Ufficio elettorale dell'Ateneo, diretto da un funzionario designato dal Rettore.</p> <p>Art. 48 - Liste elettorali</p> <p>1. Le liste degli elettori, distinti per facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma, sono pubblicate, almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, presso l'ufficio elettorale.</p> <p>2. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste può ottenere dall'ufficio elettorale un certificato di ammissione al voto fino alla chiusura delle votazioni.</p> <p>3. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla commissione elettorale.</p>	<p>2. La Commissione Elettorale Centrale è costituita da non meno di cinque e non più di sette componenti designati tra il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo.</p> <p>3. La Commissione è presieduta da un professore ordinario designato, all'atto della costituzione della Commissione stessa, dal Rettore. Il vicepresidente e il Segretario della Commissione sono scelti dal Presidente tra i componenti della Commissione.</p> <p>4. La Commissione Elettorale Centrale si avvale dell'Ufficio Elettorale dell'Ateneo diretto da un funzionario designato dal Rettore.</p> <p>Art. 65 - Liste elettorali</p> <p>1. Le liste degli elettori, distinti per Dipartimenti, Strutture di Raccordo, Collegi Didattici e corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, sono rese pubbliche, almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nel sito web di Ateneo e sono depositate presso l'Ufficio Elettorale.</p> <p>2. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste può ottenere dall'Ufficio Elettorale un certificato di ammissione al voto fino alla chiusura delle votazioni.</p> <p>3. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 49 - Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, devono essere presentate entro le ore dodici del ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni e devono essere accompagnate dalle firme dei presentatori. 2. Il numero dei componenti di tali liste è variabile da uno ad un numero pari a quello degli eligendi. 3. Il primo presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale: egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista. 4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente la commissione elettorale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle lezioni. <p>Art. 50 - Presentatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta da studenti iscritti nelle liste elettorali dell'Ateneo. Questi debbono essere in numero non inferiore a: 50 per l'elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; 15 per l'elezione della rappresentanza, per ciascuna facoltà, nel Consiglio degli Studenti (tale numero viene aumentato di 5 unità ogni rappresentante in più da eleggere rispetto al numero di tre); 15 o 20 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà, a seconda che siano da eleggere cinque o sette rappresentanti; 15 o 20 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Corso di laurea o di diploma, a seconda che si 	<p>Art. 66 - Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, devono essere presentate entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni e devono essere accompagnate dalle firme dei presentatori. 2. I componenti di tali liste possono essere in numero variabile tra uno e il doppio degli eligendi. 3. Il rappresentante ufficiale di ciascuna lista è il primo presentatore, che effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista. 4. Qualora la denominazione, la sigla o il simbolo di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni. <p>Art. 67 - Presentatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta da studenti iscritti nelle liste elettorali dell'Ateneo, in numero non inferiore a: <ol style="list-style-type: none"> a) 50 per l'elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione; b) 50 per l'elezione di ciascuna delle rappresentanze in Senato Accademico di cui alle lettere a) e b) e 20 per la rappresentanza di cui alla lettera c) dell'art. 61 comma 2 del presente Regolamento; c) 15 per l'elezione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca nel Consiglio degli Studenti;

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>debbano eleggere tre o cinque rappresentanti.</p> <p>2. I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per lo stesso tipo di elezione.</p> <p>Art. 51 - Sottoscrizioni</p> <p>1. I candidati e i loro presentatori debbono essere indicati mediante nome, cognome, data di nascita, facoltà, corso di laurea o di diploma, numero di matricola.</p>	<p>d) 5 per l'elezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli di Dipartimento;</p> <p>e) 10 per l'elezione delle rappresentanze:</p> <p>I) per ciascun Dipartimento e per ciascuna Struttura di Raccordo, nel Consiglio degli Studenti;</p> <p>II) degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nei Consigli di Dipartimento;</p> <p>III) nei Consigli delle Strutture di Raccordo;</p> <p>IV) nei Collegi Didattici.</p> <p>Tale numero viene aumentato di 5 unità ogni cinquecento iscritti in più rispetto al numero di mille fino ad un massimo di 30 unità.</p> <p>f) 50 per l'elezione della rappresentanza elettiva nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario;</p> <p>g) 50 per l'elezione della rappresentanza nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.</p> <p>2. I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per lo stesso tipo di elezione.</p> <p>Art. 68 - Sottoscrizioni</p> <p>1. I candidati e i loro presentatori debbono essere indicati mediante nome, cognome, data di nascita, Dipartimento o Struttura di Raccordo, Collegio Didattico con più di mille studenti, corso di laurea, di laurea magistrale o di dottorato di ricerca, numero di matricola.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>2. La dichiarazione di accettazione di candidatura e di presentazione deve essere sottoscritta davanti ai funzionari dell'ufficio elettorale, i quali accertano il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei documenti universitari esibiti dagli interessati. L'autenticazione delle firme può essere fatta anche secondo altre forme previste dalla legge.</p> <p>3. Spetta alla commissione elettorale controllare la regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di presentazione e decidere sui ricorsi presentati. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; qualora il numero di presentatori sia inferiore al numero richiesto la lista è considerata nulla.</p> <p>Art. 52 - Numerazione delle liste</p> <p>1. La commissione elettorale attribuisce a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della lista per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, mantenendo la stessa numerazione anche per le votazioni degli altri organi o strutture; le liste non presenti per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono ordinate con numerazione successiva alla precedente in relazione al numero di presenze nelle diverse elezioni e, a parità di presenze, in relazione all'ordine di presentazione.</p> <p>Art. 53 - Propaganda elettorale</p> <p>1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.</p> <p>2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore riserva alle liste eguali spazi per le affissioni all'interno dell'Università e</p>	<p>2. La dichiarazione di accettazione di candidatura e di presentazione deve essere sottoscritta davanti ai funzionari dell'Ufficio Elettorale, i quali accertano il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei documenti universitari esibiti dagli interessati. L'autenticazione delle firme può essere fatta anche secondo altre forme previste dalla legge.</p> <p>3. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale controllare la regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di presentazione e decidere sui ricorsi presentati. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; qualora il numero di presentatori sia inferiore al numero richiesto la lista è considerata nulla.</p> <p>Art. 69 - Numerazione delle liste</p> <p>1. La Commissione Elettorale Centrale attribuisce a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della lista per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, mantenendo la stessa numerazione anche per le votazioni degli altri organi o strutture; le liste non presenti per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono ordinate con numerazione successiva alla precedente in relazione al numero di presenze nelle diverse elezioni e, a parità di presenze, in relazione all'ordine di presentazione.</p> <p>Art. 70 - Propaganda elettorale</p> <p>1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione.</p> <p>2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore riserva alle liste eguali spazi per le affissioni all'interno dell'Università e</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>pone a disposizione delle stesse le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.</p> <p>3. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere emanate dalla commissione elettorale, sentiti i rappresentanti di lista.</p> <p>4. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Art. 54 - Manifesto elettorale</p> <p>1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore rende noti, mediante l'affissione di manifesti presso ciascuna facoltà, le candidature per ciascuna elezione, l'ubicazione e l'orario di apertura dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.</p> <p>Art. 55 - Seggi elettorali</p> <p>1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo il Rettore costituisce con proprio decreto, su proposta della Commissione Elettorale, i seggi elettorali in ragione di non più di tremila elettori per ciascun seggio; l'ubicazione dei seggi deve tenere conto delle aree di frequenza in modo da agevolare la partecipazione al voto.</p> <p>2. Ogni seggio si compone del presidente, di tre scrutatori, scelti dal Rettore tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo, e da un segretario scelto dal Rettore tra il personale tecnico amministrativo dell'Università. Il presidente del seggio designa il vice presidente tra gli scrutatori.</p>	<p>pone a disposizione delle stesse le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.</p> <p>3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Art. 71 - Manifesto elettorale</p> <p>1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni il Rettore rende noti, mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo e l'affissione di manifesti presso ciascun Dipartimento e Struttura di Raccordo, le candidature per ciascuna elezione, l'ubicazione e l'orario di apertura dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.</p> <p>Art. 72 - Seggi elettorali</p> <p>1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo il Rettore costituisce, con proprio decreto, i seggi elettorali in ragione di non più di tremila elettori per ciascun seggio; l'ubicazione dei seggi deve tenere conto delle aree di frequenza in modo da agevolare la partecipazione al voto.</p> <p>2. Ogni seggio si compone del Presidente designato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo, di tre scrutatori designati dal Rettore tra il personale docente e tecnico amministrativo e da un Segretario designato dal Rettore tra il personale tecnico amministrativo. Il Presidente del seggio designa il vice presidente tra gli scrutatori.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>3. Il seggio opera validamente con la presenza del presidente o del vice presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Rettore fornirà ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio, che non potranno essere in nessun caso in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.</p> <p>Art. 56 - Rappresentanti di lista</p> <p>1. I rappresentanti ufficiali di lista, vedi art. 6 comma 3 del presente Regolamento, possono designare, entro dieci giorni dall'inizio delle operazioni di voto e mediante dichiarazione depositata personalmente all'ufficio elettorale, un elettore quale rappresentante per assistere alle operazioni elettorali.</p> <p>2. I rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.</p> <p>Art. 57 - Svolgimento e orario delle votazioni</p> <p>1. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il decreto di indizione.</p> <p>2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.</p> <p>3. Le operazioni preliminari relative alla costituzione del seggio iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni. Le operazioni di</p>	<p>3. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del vice presidente e purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>4. Il Rettore fornisce ai componenti di ciascun seggio le istruzioni necessarie per le operazioni di voto e di scrutinio, che non possono essere in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento.</p> <p>Art. 73 - Rappresentanti di lista presso i seggi</p> <p>1. I presentatori di lista di cui al precedente art. 67 possono designare, almeno dieci giorni prima delle votazioni, mediante dichiarazione depositata personalmente all'Ufficio Elettorale, un elettore quale rappresentante per assistere alle operazioni elettorali, fino ad un massimo di uno per seggio.</p> <p>2. I rappresentanti di cui al comma 1 hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.</p> <p>Art. 74 - Svolgimento e orario delle votazioni</p> <p>1. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi, secondo il calendario fissato con il decreto di indizione.</p> <p>2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal decreto di indizione che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.</p> <p>3. Le operazioni preliminari relative alla costituzione del seggio iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni. Le operazioni di</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>scrutinio sono effettuate in prosieguo alla chiusura delle votazioni.</p> <p>Art. 58 - Ammissione degli elettori al voto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori nonché coloro i quali, non compresi per qualsiasi motivo da dette liste, abbiano ottenuto dall'ufficio elettorale un certificato di ammissione al voto. 2. Il riconoscimento dell'elettore avviene tramite l'esibizione del libretto universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento. 3. Della avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori, ovvero sul certificato di ammissione al voto, mediante sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. <p>Art. 59 - Operazioni di voto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il voto è espresso mediante l'indicazione, sulla scheda fornita dal seggio, del numero o denominazione della lista prescelta e delle preferenze. L'elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero degli eligendi. 2. Il voto è personale e segreto. La segretezza del voto è assicurata mediante l'allestimento di cabine che assicurino l'isolamento dell'elettore. All'interno delle cabine sarà affisso il manifesto elettorale di cui all'art. 11 del presente Regolamento. 3. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un altro elettore da essi prescelto. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. 	<p>scrutinio sono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.</p> <p>Art. 75 - Ammissione degli elettori al voto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori nonché coloro i quali, non compresi per qualsiasi motivo in dette liste, abbiano ottenuto dall'Ufficio Elettorale un certificato di ammissione al voto. 2. Il riconoscimento dell'elettore avviene tramite l'esibizione del libretto universitario o della tessera di riconoscimento universitaria o di altro idoneo documento di riconoscimento. 3. Della avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori mediante sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. <p>Art. 76 - Operazioni di voto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il voto è espresso mediante l'indicazione, sulla scheda fornita dal seggio, del numero o denominazione della lista prescelta e delle preferenze. L'elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo del numero degli eligendi. 2. Il voto è personale e segreto. La segretezza del voto è assicurata mediante l'allestimento di cabine che assicurino l'isolamento dell'elettore. All'esterno delle cabine è affisso il manifesto elettorale di cui all'art. 71 del presente Regolamento. 3. Gli elettori che necessitano di assistenza possono farsi accompagnare in cabina da un altro elettore da essi prescelto. La necessità di assistenza, qualora non evidente, dovrà essere documentata da un certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 60 - Operazioni di scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminate le operazioni di voto i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio. 2. Lo scrutinio viene effettuato secondo le istruzioni notificate dal Rettore e in conformità delle vigenti norme elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati. 3. Una volta concluse le operazioni di scrutinio il presidente del seggio invia alla Commissione Elettorale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate. 	<p>volta.</p> <p>Art. 77 - Operazioni di scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminate le operazioni di voto i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio. 2. Lo scrutinio viene effettuato secondo le istruzioni fornite dal Rettore. 3. Una volta concluse le operazioni di scrutinio il Presidente del seggio invia alla Commissione Elettorale Centrale il verbale e le schede delle votazioni, distinte in bianche, nulle, assegnate, contestate e provvisoriamente assegnate, contestate e provvisoriamente non assegnate. <p>Art. 78 - Quorum per la validità delle elezioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La votazione comporta l'elezione di tutti i rappresentanti quando alla stessa ha partecipato almeno il 15% degli aventi diritto. 2. La votazione è valida anche quando la percentuale dei votanti è inferiore al quorum indicato nel precedente comma. In tal caso, fatta eccezione per i rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli delle Strutture di Raccordo, il numero dei rappresentanti è proporzionalmente ridotto fino ad un minimo di due. 3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli Organi interessati.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 61 - Collazione dei voti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione Elettorale si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate. 2. Sulla base dei verbali di ciascun seggio la commissione elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti. Si procede a sommare i voti assegnati a ciascuna lista. Si decidono quindi i reclami e si provvede a sommare o a detrarre i voti convalidati o annullati. Il numero totale dei voti validi viene quindi diviso per il numero dei rappresentanti da eleggere: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti rappresentanti quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i rappresentanti siano stati attribuiti i rappresentanti residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla lista con meno seggi. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono proclamati eletti nell'ordine fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze prevale lo studente in corso rispetto allo studente fuori corso, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. 3. Terminate le operazioni precedenti la commissione elettorale pubblica immediatamente all'albo dell'Università e presso l'ufficio elettorale i risultati delle elezioni. 	<p>Art. 79 - Collazione dei voti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione Elettorale Centrale si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate. 2. Sulla base dei verbali di ciascun seggio la Commissione: <ol style="list-style-type: none"> a) accerta preliminarmente il numero dei votanti; b) somma i voti assegnati a ciascuna lista; c) decide sui reclami; d) somma o detrae i voti convalidati o annullati. 3. Il numero totale dei voti validi viene quindi diviso per il numero dei rappresentanti da eleggere: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti rappresentanti quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i rappresentanti siano stati attribuiti, i rappresentanti residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di resti il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il minor numero di rappresentanti o nessun rappresentante. 4. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono proclamati eletti nell'ordine fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze prevale lo studente accademicamente più giovane, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. 5. Terminate le operazioni precedenti la Commissione Elettorale Centrale pubblica immediatamente mediante affissione all'Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo i risultati delle elezioni.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p>Art. 62 - Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico, in composizione ristretta, entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali, ai sensi dell'art. 19 comma 3 dello Statuto. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto pubblicato mediante affissione all'albo dell'Università.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO XII IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI</p> <p>Art. 63 - Rappresentanze nel Consiglio degli Studenti</p> <p>1. Il Consiglio degli studenti, che dura in carica due anni accademici, è così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da tre rappresentanti per ciascuna Facoltà eletti nell'ambito della stessa; tale numero viene aumentato, per ciascuna Facoltà, di una unità su mille iscritti oltre i tremila; b) da due studenti per ciascuna Facoltà, scelti nel proprio ambito, dai rappresentanti che siedono in Consiglio di Facoltà attraverso scrutinio segreto: in caso di parità prevale lo studente in corso rispetto allo studente fuori corso, in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica; c) dai rappresentanti eletti in Consiglio di Amministrazione. 	<p>Art. 80 - Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito web di Ateneo.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
<p style="text-align: center;">TITOLO XIII NORME TRANSITORIE COMPONENTE ELETTIVA DEI CONSIGLI DI ISTITUTO</p> <p>Art. 64</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Istituto è costituito da tutti i professori e ricercatori afferenti all'Istituto e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari ad un quinto degli altri componenti; è comunque garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico amministrativo. 2. L'elettorato passivo ed attivo, per la rappresentanza di cui al comma 1, spetta a tutto il personale tecnico amministrativo afferente all'Istituto. 3. La convocazione per le elezioni della rappresentanza del personale tecnico amministrativo viene attuata dal Direttore dell'Istituto entro 30 giorni dall'emanazione del presente Regolamento. Nella convocazione sarà indicato il numero dei rappresentanti da eleggere e le norme elettorali. 4. La partecipazione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo alle sedute del Consiglio di Istituto è assimilata a quella delle altre componenti. 	<p style="text-align: center;">TITOLO X NORME TRANSITORIE</p> <p>Art. 81 – Modalità e termini per la prima costituzione od il rinnovo degli Organi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le seguenti disposizioni regolano le modalità e i termini per la prima costituzione od il rinnovo, a partire dall'a.a. 2011-2012, degli Organi dell'Università degli Studi di Verona previsti dallo Statuto approvato con Decreto Rettorale del 7 ottobre 1994 n. 6435 pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 1994 n. 250, come modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale del 9 dicembre 2011 n. 3330 pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2011 n. 299. Per quanto non regolato nel presente Titolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei precedenti Titoli. 2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si procede, con le modalità e i termini previsti dalle seguenti disposizioni transitorie, tanto alla prima costituzione degli Organi statutari di nuova previsione quanto al rinnovo degli Organi che conservano la denominazione di Organi già previsti nel previgente assetto statutario. <p>Art. 82 - Indizione delle elezioni del Rettore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui il presente Regolamento entrasse in vigore dopo il 4 aprile 2012, il Decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento,

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>il professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, con proprio decreto, indice le elezioni del Rettore entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento.</p> <p>Art. 83 – Elettorato attivo per l’elezione del Rettore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale per l’elezione del Rettore è costituito da tutti i docenti, nonché dagli studenti che, alla data di indizione dell’elezione, facciano parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio degli Studenti. 2. L’elettorato attivo spetta altresì al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del presente Regolamento. <p>Art. 84 – Indizione dell’elezione del Direttore di Dipartimento e convocazione del corpo elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Decano, con proprio decreto, indice le elezioni del Direttore del Dipartimento entro il quinto giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Regolamento e convoca il corpo elettorale per la prima votazione in una data compresa tra il venticinquesimo ed il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo decreto mediante affissione all’Albo Ufficiale, inserimento nella home page del sito web di Dipartimento e comunicazione personale al corpo elettorale.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>Art. 85 – Elettorado attivo per l’elezione del Direttore di Dipartimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo elettorale per l’elezione del Direttore di Dipartimento è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento alla data dell’indizione. 2. L’elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all’art. 36 comma 1 lettera d), con la procedura di cui all’art. 38 comma 1, è rinviata al momento in cui i competenti Organi di Ateneo avranno definito la nuova dotazione di personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti conseguente alla disattivazione delle Facoltà. 3. L’elezione della rappresentanza degli studenti di cui all’art. 36 lettera e) è rinviata al momento dello svolgimento della elezione delle rappresentanze degli studenti nei nuovi Organi di Ateneo, secondo le disposizioni del Titolo IX del presente Regolamento. <p>Art. 86 – Mandato dei Direttori di Dipartimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il mandato dei Direttori di Dipartimento ha inizio dalla data del decreto rettorale di nomina. <p>Art. 87 – Proroghe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il mandato dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio degli Studenti, nonché il mandato dei due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, in carica alla data del 30 settembre 2012, sono prorogati fino allo svolgimento della elezione delle rappresentanze degli studenti nei nuovi Organi di Ateneo secondo le disposizioni del

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO RIFORMATO
	<p>Titolo IX del presente Regolamento.</p> <p>2. Il mandato dei Presidenti e dei componenti elettivi dei Consigli di corso di laurea è prorogato fino alla istituzione dei Collegi Didattici.</p> <p>3. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e degli studenti nei Consigli di Dipartimento è prorogato fino alla elezione dei nuovi rappresentanti, come previsto dal precedente art. 85, commi 2 e 3.</p>